

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di _____

Oggetto: partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia tramite TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA).

Il/la _____
(di seguito il richiedente),
con sede legale in _____
(indirizzo)

_____ (città)

_____ (stato)

legalmente rappresentat da _____,
chiede di perfezionare un rapporto di partecipazione al sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia tramite l'apertura di uno o più TIPS DCA a partire dal _____
(giorno mese anno)

Al riguardo il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione della guida informativa sul sistema TARGET2-Banca d'Italia (Sistema TARGET2-Banca d'Italia - Guida per gli aderenti) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia “ www.bancaditalia.it ”;
- b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di conto TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia, allegate alla presente lettera-contratto (Allegato 1 e relative Appendici – di seguito denominati Condizioni)
- c) dichiara di essere a conoscenza che per l'apertura di ciascun TIPS DCA deve farne richiesta per iscritto alla Banca d'Italia e deve allegare alla richiesta i moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati;
- d) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto rende noti i seguenti indirizzi per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

_____ (indirizzo)

_____ (città) _____ (stato)

n° di fax: _____
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

indirizzo SWIFT: _____

indirizzo PEC: _____

f) allega alla presente lettera-contratto:

- le Condizioni (Allegato 1 con le relative Appendici);
- l'Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency (Allegato 2).

_____, _____
(luogo) (data)

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme:

- Con riferimento alle 'Condizioni' gli articoli: 21 (Requisiti di sicurezza e aspetti di contingency); 23 (Regime di responsabilità); 24 (Regime probatorio); 25 (Durata e cessazione ordinaria dei conti TIPS DCA); 26 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione); 28 (Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia); 31 (Comunicazioni); 32 (Procedura di modifica); 33 (Diritti dei terzi); 34 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento).

(firma del legale rappresentante)

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO TIPS (CONTO TIPS DCA) IN TARGET2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

- per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE¹, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea² e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;
- per «utente autorizzato del conto» (authorised account user) si intende un soggetto che: (a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); (b) è registrato come tale da un titolare di conto TIPS DCA; e (c) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS per il regolamento di pagamenti

¹ L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di "legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro" del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.

² Indirizzo ECB/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30, del 30.1.2013, pag.1).

istantanei;

- per «codice identificativo BIC» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice III;
- per «capacity opinion» si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni;
- per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2;
- per «credit memorandum balance» (CMB) si intende un limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica raeachable party;
- per «BCN connessa» (connected NCB) si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per «ente creditizio» (credit institution) si intende: (a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 2, paragrafo 5 della Direttiva 2013/36/UE che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; ovvero (b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- per «deposito» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato;
- per «tasso sui depositi» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;
- per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-Banca d'Italia, e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;

- per «conto in contanti dedicato T2S» (T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-Banca d'Italia, e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
- per «BCN dell'area dell'euro» (euro area NCB) si intende la BCN di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;
- per «BC dell'Eurosistema» (Eurosystem CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro;
- per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la Banca d'Italia o qualunque altra BC, tra cui:
 - a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto i) ovvero all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto iii);
 - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
 - c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
 - d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
 - e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
 - f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;
 - g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto TIPS DCA, conto PM o conto T2S DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
 - h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

- i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
- j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,
- per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto TIPS DCA che siano anche titolari di un conto PM collegato di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, e da conto TIPS DCA a conto PM, e di gestire la liquidità;
 - per «TIPS GUI» si intende il modulo sulla piattaforma TIPS che consente ai titolari di conti TIPS DCA di ottenere informazioni online e permette loro di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM;
 - per «messaggio di rete ICM» si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di titolari di conto PM attraverso l'ICM;
 - per «reachable party» si intende una parte che: a) è intestataria di un BIC; b) è designata come tale da un titolare di conto TIPS DCA; c) è corrispondente, cliente o succursale di un titolare di conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti, tramite il titolare di conto TIPS DCA, ovvero direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA;
 - per «instructing party» si intende una parte designata come tale da un titolare di conto TIPS DCA e che è autorizzata a inviare e ricevere ordini di pagamento dalla piattaforma TIPS per conto di tale titolare di conto TIPS DCA o di una reachable party di tale titolare di conto TIPS DCA;
 - per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;
 - per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti individuati nell'art. 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni, a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

- a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e
- b) abilitata a svolgere le attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, e collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni

³ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

a) ;

- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA;
- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM;
- per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che può essere utilizzata dalle controparti per ricevere credito overnight da una BC dell'Eurosistema al tasso di rifinanziamento marginale predeterminato;
- per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe TIPS;
- per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito internet della BCE;
- per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto TIPS DCA (titolare di un conto TIPS DCA) e/o un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S DCA (titolare di un conto T2S DCA) presso una BC dell'Eurosistema;
- per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 30 delle presenti Condizioni, si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per «ordinante» (payer) si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per «ordine di pagamento» (payment order), eccetto quando utilizzato negli

- articoli da 16 a 18 delle presenti Condizioni, si intende un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al richiamo, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto TIPS DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto TIPS DCA a un conto PM;
- per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24 ogni giorno di calendario con notifica immediata o pressoché immediata al disponente;
 - per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio da un detentore di un conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato;
 - per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta;
 - per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93⁴;
 - per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;
 - per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS;
 - per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;
 - per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema;
 - per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento

⁴ Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;

- per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto dalla Banca d'Italia allo scopo di registrare i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA ai servizi di TARGET2-Banca d'Italia e registrare eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi;
- per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla Banca d'Italia;
- per «TARGET2-Banca d'Italia» si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia;
- per «TARGET2» (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC che fa parte di TARGET2;
- per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,
- per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-Banca d'Italia, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione ai pagamenti in TARGET2-Banca d'Italia;
- per «TIPS Distinguished Name » o «TIPS DN» (TIPS Distinguished Name) si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma TIPS che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema;
- per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» (User Detailed Functional Specifications), si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un titolare di conto TIPS DCA interagisce con TARGET2;
- per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.

Articolo 3

Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:
Appendice I: Parametri dei conti TIPS DCA — specifiche tecniche
Appendice II: Fac-simile dei capacity e country option
Appendice III: Giornata operativa
Appendice IV: Schema tariffario
Appendice V: Requisiti tecnici di connettività di TIPS
2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 4

Descrizione generale di TARGET2

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.
2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-Banca d'Italia:
 - a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;
 - b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;
 - c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
 - d) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;
 - e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

- f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;
 - g) ordini di pagamento istantaneo;
 - h) risposte positive al richiamo;
 - i) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e
 - j) qualunque altra operazione in euro diretta ai partecipanti a TARGET2.
3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.
4. La Banca d'Italia è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono considerati atti ed omissioni della Banca d'Italia, per i quali essa risponde ai sensi dell'articolo 23 delle presenti Condizioni. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i titolari di conto TIPS DCA e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto TIPS DCA riceve dalla SSP o dalla piattaforma TIPS, o invia alla SSP o alla piattaforma TIPS, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a la Banca d'Italia.
5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva 98/26/CE. TARGET2-Banca d'Italia è designato come «sistema» ai sensi del d.lgs. n. 210/2001, di attuazione della direttiva 98/26/CE, e del Provvedimento della Banca d'Italia 30 aprile 2008.
6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema

componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia e della Banca d'Italia. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto TIPS DCA.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia:
 - a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
 - b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
 - c) BCN degli Stati membri e la BCE;a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della Banca d'Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.
2. La Banca d'Italia può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti TIPS DCA:
 - a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;
 - b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
 - c) i) imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
 - d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste;
 - e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento

nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

3. Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell'art. 114-quater TUB, come modificato dal d.lgs. n. 45/2012 di attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, non sono ammessi a partecipare a TARGET2-Banca d'Italia.

Articolo 6

Procedure di adesione

1. Affinché la Banca d'Italia apra un conto TIPS DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 5 e deve:
 - a) rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi alla piattaforma TIPS e per immettere in essa ordini di pagamento. A tal fine, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA devono concludere un accordo con uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nelle appendici I e V; e
 - ii) aver superato i collaudi richiesti dalla Banca d'Italia; e
 - b) soddisfare i seguenti requisiti legali:
 - i) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite dalla Banca d'Italia in altro contesto;
 - ii) per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE,

⁵ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite dalla Banca d'Italia in altro contesto; e

- iii) aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. I soggetti che intendono aprire un conto TIPS DCA devono farne richiesta per iscritto alla Banca d'Italia, allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:
 - a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati;
 - b) il capacity opinion, se richiesto dalla Banca d'Italia;
 - c) il country opinion, se richiesto dalla Banca d'Italia; e
 - d) prova dell'adesione allo schema SCT Inst.
 3. La Banca d'Italia può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di apertura di un conto TIPS DCA.
 4. La Banca d'Italia respinge la richiesta di apertura di conto TIPS DCA se:
 - a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;
 - b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1; e/o
 - c) l'apertura di un conto TIPS DCA, a giudizio della Banca d'Italia, ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d'Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della Banca d'Italia come descritte nella normativa nazionale primaria, nella normativa secondaria di attuazione di tale normativa primaria e nello Statuto della Banca d'Italia, nonché nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.
 5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto TIPS DCA, la Banca d'Italia comunica al richiedente l'apertura di un conto TIPS DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la Banca d'Italia richieda informazioni aggiuntive ai sensi del comma 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della Banca d'Italia delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura di

un conto TIPS DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 7

Titolari di conti TIPS DCA

1. I titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto TIPS DCA presso la Banca d'Italia.
2. Al fine di inviare messaggi alla piattaforma TIPS, i titolari di conti TIPS DCA possono accedere alla piattaforma TIPS:
 - a) direttamente, e/o
 - b) utilizzando uno o più instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza uno o più TIPS Distinguished Name (TIPS DN).

3. Al fine di ricevere messaggi dalla piattaforma TIPS, i titolari di conto TIPS DCA accedono alla piattaforma TIPS,
 - a) direttamente; o
 - b) mediante un instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza un solo TIPS Distinguished Name (TIPS DN) per ricevere ordini di pagamento istantanei.

4. Qualora il titolare di conto TIPS DCA scelga di interagire con la piattaforma TIPS mediante un instructing party come stabilito ai paragrafi 2 e 3, i messaggi ricevuti o inviati mediante l'instructing party sono considerati come ricevuti da o inviati al titolare di conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e qualsiasi instructing party designata.

Articolo 8

Reachable party

1. I titolari di conti TIPS DCA possono designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst e sottoscritto l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2. I titolari di conti TIPS DCA forniscono alla Banca d'Italia prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3. Il titolare di un conto TIPS DCA informa la Banca d'Italia nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.
4. Il titolare di conto TIPS DCA può designare uno o più instructing party per le proprie reachable party.
5. Qualora un titolare di conto TIPS DCA designi una o più reachable party e/o una o più instructing party in conformità ai paragrafi 1 o 4, rispettivamente, i messaggi ricevuti da tali reachable party e, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come ricevuti dal titolare del conto TIPS DCA. Analogamente, i messaggi inviati a tali reachable party o, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come inviati al titolare del conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e uno dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 4.

Articolo 9

Fornitori di servizi di rete TIPS

1. I partecipanti utilizzano uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per lo scambio di messaggi con la piattaforma TIPS e concludono un accordo separato con tali fornitori a tale fine.
2. Un elenco di fornitori di servizi di rete TIPS, come modificato di tanto in tanto, è disponibile sul sito Internet della BCE. Tale elenco viene fornito solo a scopo informativo. Nel caso in cui un fornitore di servizi di rete TIPS sia rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS, la Banca d'Italia ne informa i titolari di conto TIPS DCA che utilizzano tale fornitore di servizi di rete TIPS.
3. La Banca d'Italia non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di un fornitore di servizi di rete TIPS (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi di rete TIPS, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di servizi di rete TIPS selezionati dai partecipanti per accedere alla piattaforma TIPS. La Banca d'Italia non è neppure responsabile per le perdite o i danni risultanti dalla cessazione della fornitura di una

connessione alla piattaforma TIPS da parte di un fornitore di servizi di rete TIPS né a causa della non osservanza da parte dei fornitori di servizi di rete TIPS dei requisiti di connettività stabiliti nell'appendice V e in essa richiamati, né a causa della risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS.

Articolo 10

Sponsorizzazione di fornitori di servizi di rete

1. Qualora un titolare di conto TIPS DCA intenda utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete non incluso nell'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS DCA di cui all'articolo 9, comma 2, il titolare del conto TIPS DCA può fare richiesta alla Banca d'Italia di avviare la valutazione in merito alla possibilità per tale fornitore di operare come fornitore di servizi di rete TIPS.
2. Un fornitore di servizi di rete può operare come fornitore di servizi di rete TIPS a condizione che abbia superato positivamente la valutazione condotta in conformità alle regole e alla procedura stabilite nell'appendice V e a seguito della sottoscrizione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS come pubblicati sul sito internet della BCE e aggiornati di volta in volta.
3. La Banca d'Italia informa il titolare del conto TIPS DCA del risultato della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 120 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. In caso di rigetto del fornitore di servizi di rete, la Banca d'Italia informa il titolare del conto TIPS DCA dei motivi di rigetto.
4. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata alla Banca d'Italia a partire dal 1° giugno 2019.

Articolo 11

Directory di TIPS

1. La directory di TIPS è l'elenco dei titolari di conto TIPS DCA e delle reachable party. Essa è aggiornata quotidianamente.
2. I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali.

3. Un determinato BIC può comparire una sola volta nella directory TIPS.
4. I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la Banca d'Italia e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la Banca d'Italia e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

TITOLO III OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 12

Obblighi della Banca d'Italia e dei titolari di conto TIPS DCA

1. La Banca d'Italia, in caso di accoglimento della richiesta di cui all'art. 6, comma 2, apre e gestisce uno o più conto/i TIPS DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. Le azioni adottate dalle reachable party e dalle instructing party sono considerate come adottate dal titolare di conto TIPS DCA, anche ai fini della direttiva 98/26/CE.
3. Il titolare di conto TIPS DCA registra se stesso e le proprie reachable party quali utenti autorizzati del conto a fini di regolamento. A tal fine, registra esclusivamente il proprio BIC e/o quello di una reachable party.
4. Le tariffe per i servizi sui conti TIPS DCA sono stabilite nell'appendice IV. Il titolare del conto PM collegato risponde del pagamento di tali tariffe.
5. I titolari di conti TIPS DCA assicurano di essere permanentemente connessi alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
6. I titolari di conti TIPS DCA che abbiano designato una reachable party assicurano che quest'ultima sia permanentemente connesso alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 8.
7. Il titolare di un conto TIPS DCA dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che

l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

8. I titolari di conti TIPS DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto TIPS DCA. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La Banca d'Italia fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto TIPS DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma TIPS. Sono disponibili estratti conto giornalieri per ogni giornata operativa TARGET2.
9. Spetta ai titolari di conto TIPS DCA, nel proprio interesse e ai sensi del loro accordo separato con il proprio fornitore di servizi di rete TIPS, monitorare che il fornitore di servizi di rete TIPS prescelto continui a fornire una connessione attiva alla piattaforma TIPS e mantenga la sua condizione di fornitore di servizi di rete TIPS. Tale connessione deve essere conforme alle condizioni dettate nei requisiti di connettività stabiliti e richiamati nell'appendice V.

Articolo 13

Designazione, sospensione o cessazione di un conto PM collegato

1. Il titolare di conto TIPS DCA designa un conto PM collegato. Il conto PM collegato può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto TIPS DCA. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.
2. Non può essere designato come titolare di un conto PM collegato un titolare di conto PM che utilizza un accesso via Internet.
3. Qualora il titolare del conto PM collegato e il titolare del conto TIPS DCA siano soggetti giuridici diversi, e la partecipazione di tale titolare di conto PM collegato sia sospesa o cessata, la Banca d'Italia e il titolare del conto TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto TIPS DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM collegato che risponderà di ogni fattura in sospeso.
4. La Banca d'Italia non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto TIPS DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM collegato.

Articolo 14

Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e i titolari di conti TIPS DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-Banca d'Italia. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.
2. La Banca d'Italia istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti TIPS DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TIPS e della SSP sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) sulle pagine dedicate del sito internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TIPS possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività della SSP e della piattaforma TIPS.
4. La Banca d'Italia può inviare comunicazioni ai titolari di conto TIPS DCA tramite messaggio di rete ICM, qualora questi siano anche titolari di conto PM, o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.
5. I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla Banca d'Italia e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-Banca d'Italia dalla Banca d'Italia.
6. I titolari di conti TIPS DCA informano la Banca d'Italia di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda. I titolari di conti TIPS DCA informano altresì la Banca d'Italia qualora non soddisfino più i requisiti per l'adesione allo schema SCT Inst.
7. I titolari di conti TIPS DCA informano la Banca d'Italia di ogni reachable party da essi registrata e di ogni modifica relativa a tali reachable party registrate.

8. I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la Banca d'Italia nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.

TITOLO IV

GESTIONE DEI CONTI TIPS DCA ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

Articolo 15

Apertura e gestione dei conti TIPS DCA

1. La Banca d'Italia apre e gestisce almeno un conto TIPS DCA per ciascun titolare di conto TIPS DCA. Un conto TIPS DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

Parte A	Tipo di conto	1 carattere esatto	«I» per conto per pagamenti istantanei
	Codice paese della banca	2 caratteri esatti	Codice paese ISO 3166-1
	Codice valuta	3 caratteri	EUR
Parte B	Titolare del conto	11 caratteri	BIC
Parte C	Sotto-classificazione del conto	Fino a 17 caratteri	Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto TIPS DCA

2. Non sono ammessi saldi a debito sui conti TIPS DCA.
3. Ai fini del calcolo delle riserve obbligatorie minime, la remunerazione dei saldi overnight e il ricorso automatico alle operazioni di rifinanziamento marginale, il titolare di conto TIPS DCA collega il proprio conto TIPS DCA con un conto PM o un Home Account (conto HAM), che detiene presso la Banca d'Italia.
4. Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolvere in modo diretto il proprio obbligo di riserva, ogni saldo di fine giornata sul conto TIPS DCA registrato in conformità all'appendice III sarà preso in considerazione ai fini delle relative riserve obbligatorie minime. Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolvere la propria

riserva obbligatoria in modo indiretto, il relativo conto TIPS DCA non può essere collegato a un conto PM o a un altro conto detenuto dal proprio intermediario, giacché, ove le riserve minime obbligatorie siano detenute indirettamente, i conti dei titolari di conti TIPS DCA non possono essere aggregati con i conti detenuti dall'intermediario attraverso il quale il titolare di conto TIPS DCA soddisfa gli obblighi di riserva minima.

5. I conti TIPS DCA sono remunerati al tasso dello 0% o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio⁶ e dal regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9)⁷.

Articolo 16

Tipologie di ordini di pagamento nei conti TIPS DCA

Ai fini del servizio TIPS, costituiscono ordini di pagamento:

- a) ordini di pagamento istantanei;
- b) risposte positive al richiamo; e
- c) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM.

Articolo 17

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1. Gli ordini di pagamento nell'accezione di cui all'articolo 16 e immessi dai titolari di conti TIPS DCA si considerano accettati dalla Banca d'Italia se:
 - a) il messaggio di pagamento è stato recapitato alla piattaforma TIPS dal rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS; e
 - b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-Banca d'Italia e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I;
2. La Banca d'Italia rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che

⁶ Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)(GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

non soddisfi le condizioni di cui al comma 1. La Banca d'Italia informa il titolare di conto TIPS DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I. Per chiarezza, si precisa che qualora l'ordine di pagamento sia stato immesso tramite un instructing party o da una reachable party per conto del titolari di conto TIPS DCA, l'instructing party o la reachable party riceveranno la comunicazione di rigetto.

Articolo 18

Elaborazione degli ordini di pagamento su conti TIPS DCA

1. La piattaforma TIPS appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base alla sequenza di ricezione.
2. Tutti i pagamenti immessi in TARGET2-Banca d'Italia sono elaborati in base al criterio «primo entrato - primo uscito» senza criteri di priorità né riordino.
3. Una volta che il pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito all'articolo 17, TARGET2-Banca d'Italia verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante.
 - a) Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è rigettato.
 - b) Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è eliminato e la riserva è revocata simultaneamente.
4. I fondi riservati in conformità al comma 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di pagamento. Ai fini dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, i fondi riservati sono considerati nel calcolo per il rispetto degli obblighi di riserva minima e la remunerazione del saldo overnight del titolare del conto TIPS DCA.
5. Fatto salvo il comma 3, lettera b), TARGET2-Banca d'Italia rigetta gli ordini di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.
6. A seguito dell'accettazione di un ordine di trasferimento di liquidità da un conto

TIPS DCA a un conto PM come stabilito all'articolo 17, TARGET2-Banca d'Italia verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è rigettato. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.

7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al richiamo come stabilito all'articolo 17, TARGET2-Banca d'Italia verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al richiamo è rigettata. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al richiamo è regolata immediatamente.
8. Fatto salvo il comma 7, TARGET2-Banca d'Italia rigetta le risposte positive al richiamo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

Articolo 19

Richiesta di richiamo

1. Il titolare di un conto TIPS DCA può immettere una richiesta di richiamo.
2. La richiesta di richiamo è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere positivamente, con una risposta positiva al richiamo, o negativamente, con una risposta negativa al richiamo.

Articolo 20

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 210/2001, di attuazione della Direttiva stessa:
 - a) gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET2-Banca d'Italia e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA sono riservati;
 - b) gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e le risposte positive al richiamo sono considerate immesse in TARGET2-Banca d'Italia e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto TIPS DCA è addebitato.

2. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come stabilito nell'allegato II all'indirizzo ECB/2012/27 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 21

Requisiti di sicurezza e aspetti di contingency

1. I titolari di conto TIPS DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conto TIPS DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I titolari di conto TIPS DCA informano la Banca d'Italia di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d'Italia può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conto TIPS DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo in TARGET2-Banca d'Italia, è sua responsabilità risolvere il problema.
4. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma TIPS e, quando gli sia richiesto dalla Banca d'Italia, non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la Banca d'Italia può bloccare l'ingresso nella piattaforma TIPS di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto TIPS DCA.
5. La Banca d'Italia può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cybersicurezza o la prevenzione delle frodi, in capo a tutti i titolari di conto TIPS DCA.
6. I titolari di conto TIPS DCA che si avvalgono di instructing party in linea con il disposto di cui all'articolo 7, comma 2 o comma 3, o che consentono l'accesso ai propri conti TIPS DCA come stabilito all'articolo 8, comma 1, sono ritenuti aver fronteggiato il

rischio derivante da tale uso o accesso in conformità ai requisiti di sicurezza aggiuntivi ad essi imposti.

Articolo 22

Interfacce utente

1. Il titolare di conto TIPS DCA o il titolare del conto PM collegato che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto TIPS DCA:
 - a) connessione diretta alla piattaforma TIPS in modalità U2A o A2A; ovvero
 - b) le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS.
2. La connessione diretta alla piattaforma TIPS consente ai titolari di conto TIPS DCA di:
 - a) accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire i CMB;
 - b) disporre ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM; e
 - c) gestire determinati dati statici.
3. Le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS consentono al titolare del conto PM collegato di:
 - a) accedere a informazioni riguardanti il saldo dei conti TIPS DCA;
 - b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti TIPS DCA e dagli stessi.

Ulteriori dettagli di natura tecnica sulle interfacce per l'utente sono contenuti nell'appendice I.

Per quanto riguarda l'ICM, ulteriori dettagli tecnici sono contenuti nell'appendice I all'Allegato II dell'indirizzo ECB/2012/27.

TITOLO VI

REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 23

Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e i titolari di conti TIPS DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La Banca d'Italia è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto TIPS DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa

grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-Banca d'Italia. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della Banca d'Italia è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto TIPS DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della Banca d'Italia, programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca d'Italia abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate.
4. La Banca d'Italia non è responsabile:
 - (a) nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto TIPS DCA; o
 - (b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d'Italia può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).
5. Salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della Banca d'Italia possa essere esclusa.
6. La Banca d'Italia e i titolari di conti TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
7. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d'Italia o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della Banca d'Italia è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d'Italia è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente comma, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS non sono considerate terzi.

⁸ Direttiva (UE) 2015/2366/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/CE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Articolo 24

Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto TIPS DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la Banca d'Italia e i titolari di conto TIPS DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete TIPS.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla Banca d'Italia o dal fornitore dei servizi di rete TIPS sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la Banca d'Italia. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete TIPS è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.
3. La Banca d'Italia tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti TIPS DCA per un periodo di 10 anni dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, posto che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto TIPS DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.
4. I libri contabili e i registri della Banca d'Italia (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti TIPS DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI TIPS DCA

Articolo 25

Durata e cessazione ordinaria dei conti TIPS DCA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, un conto TIPS DCA in TARGET2-

Banca d'Italia è aperto a tempo indeterminato.

2. Un titolare di conto TIPS DCA può chiudere il suo conto TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la Banca d'Italia un preavviso di durata inferiore.
3. La Banca d'Italia può recedere in relazione al conto TIPS DCA di un titolare di conto TIPS DCA in TARGET2- Banca d'Italia in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto TIPS DCA un preavviso di durata diversa.
4. A seguito della cessazione del conto TIPS DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5. A seguito della cessazione, il conto TIPS DCA è chiuso conformemente all'articolo 27.

Articolo 26

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-Banca d'Italia cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
 - a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o
 - b) la perdita da parte del titolare del conto TIPS DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.Ai fini del presente comma, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ nei confronti di un titolare di un conto TIPS DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.
2. La Banca d'Italia può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2- Banca d'Italia se:

⁹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al comma 1);
 - b) il titolare di conto TIPS DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
 - c) il titolare di conto TIPS DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia;
 - d) il titolare di conto TIPS DCA non ha più un accordo in vigore con il fornitore dei servizi di rete TIPS per ottenere la necessaria connessione alla piattaforma TIPS.
 - e) si verifica qualunque altro evento riguardante i titolari di conto TIPS DCA che, a giudizio della Banca d'Italia, potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d'Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della Banca d'Italia dei propri compiti, così come descritti nella normativa nazionale primaria, nella normativa secondaria di attuazione di tale normativa primaria, nello Statuto della Banca d'Italia nonché nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2, la Banca d'Italia tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del comma 2.
4. Nel caso in cui la Banca d'Italia disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2- Banca d'Italia ai sensi del comma 1 o 2, la Banca d'Italia informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM, le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.
- Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2 Banca d'Italia.
- Nel caso in cui la sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2 Banca d'Italia da parte di un titolare di un conto TIPS DCA avvenga durante la finestra di manutenzione tecnica, il messaggio di rete ICM è inviato dopo l'avvio dell'operatività diurna nella successiva giornata lavorativa.
5. A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA, TARGET2- Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da

parte di tale titolare di conto TIPS DCA o a favore di esso.

6. Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia, in base a presupposti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso:
 - a) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in entrata;
 - b) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita; o
 - c) rigetta gli ordini di pagamento sia in entrata che in uscita.
7. Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2- Banca d'Italia, in base ai presupposti di cui al comma 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso rigetta tutti ordini di pagamento in entrata e in uscita.
8. La Banca d'Italia elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia sia stata sospesa o cessata ai sensi del comma 1 o 2 e in relazione al quale la Banca d'Italia ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

Articolo 27

Chiusura dei conti TIPS DCA

1. I titolari di conti TIPS DCA possono richiedere alla Banca d'Italia di chiudere i propri conti TIPS DCA in qualunque momento, dando alla Banca d'Italia un preavviso di 14 giornate lavorative.
2. Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 25 o 26, la Banca d'Italia chiude i conti TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA interessato, dopo avere:
 - a) regolato ogni ordine di pagamento istantaneo accettato dall'ordinante i cui relativi fondi sono già stati riservati; e
 - b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 28.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti

TIPS DCA dei titolari di conti TIPS DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.

2. La Banca d'Italia ha il diritto di cui al comma 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.
3. Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TIPS DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della Banca d'Italia, presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla Banca d'Italia dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge italiana.
4. Al verificarsi di:
 - a) un evento di default previsto all'articolo 26, comma 1; o
 - b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 26, comma 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto TIPS DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto TIPS DCA o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto TIPS DCA e della Banca d'Italia sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5. La Banca d'Italia dà prontamente preavviso al titolare di conto TIPS DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del comma 6 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La Banca d'Italia può, senza preavviso, addebitare sul conto TIPS DCA di ogni titolare di conto TIPS DCA qualunque somma da questi dovuta alla Banca d'Italia in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 29

Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto TIPS DCA, ai titolari di conto

TIPS DCA appartenenti allo stesso gruppo, o ai clienti del titolare di conto TIPS DCA, salvo che il titolare di conto TIPS DCA o il cliente del titolare di conto TIPS DCA abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta dalla legge italiana.

2. In deroga al comma 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 26 non siano considerate riservate.
3. In deroga al comma 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente a che la Banca d'Italia comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto TIPS DCA, altri conti TIPS DCA detenuti da titolari di conto TIPS DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto TIPS DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2- Banca d'Italia a:
 - a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2- Banca d'Italia, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto TIPS DCA o del suo gruppo;
 - b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o
 - c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.

La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

4. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
5. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-Banca d'Italia alle quali i titolari di conti TIPS DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti TIPS DCA tengono tali

informazioni riservate, salvo che la Banca d'Italia abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti TIPS DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscono in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

6. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete TIPS.

Articolo 30

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1. I titolari di conto TIPS DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete TIPS selezionato, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.
2. La Banca d'Italia si intende autorizzata dai titolari di conto TIPS DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2- Banca d'Italia.
3. I titolari di conti TIPS DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:
 - a) qualora la Banca d'Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che è ordinante:

- i) il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla Banca d'Italia la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;
 - ii) il titolare di conto TIPS DCA non immette alcun ordine di pagamento in TARGET2, eccetto gli ordini di pagamento relativi al trasferimento di liquidità tra diversi conti dello stesso titolare di conto TIPS DCA, finché non ha ottenuto conferma dalla Banca d'Italia che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
- b) qualora la Banca d'Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che sia beneficiario, il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla Banca d'Italia la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente comma, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 31

Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla Banca d'Italia sono inviate al capo del Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma, o all'indirizzo BIC BITAITRRXXX. Le comunicazioni dirette al titolare di conto TIPS DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto TIPS DCA alla Banca d'Italia.
2. Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o inglese.
4. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della Banca d'Italia che i titolari di conto TIPS DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 14, comma 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la Banca d'Italia ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai titolari di conto TIPS DCA, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 32

Procedura di modifica

La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante PEC. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto TIPS DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA si opponga alla modifica, la Banca d'Italia può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto TIPS DCA a TARGET2- Banca d'Italia e chiudere i suoi conti TIPS DCA.

Articolo 33

Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti TIPS DCA a terzi senza il consenso scritto della Banca d'Italia.
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d'Italia e dai titolare di conto DCA in TARGET2- Banca d'Italia.

Articolo 34

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e i titolari di conti TIPS DCA in TARGET2- Banca d'Italia è regolato dalla legge italiana.

2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante la relazione di cui al comma 1 è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d'Italia e i titolari di conti TIPS DCA è Roma.

Articolo 35

Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 36

Entrata in vigore e cogenza

1. Le presenti Condizioni hanno effetto a partire dalla data in cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di partecipazione presentata dal titolare di conto TIPS DCA, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d'Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d'Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.

Appendice I
PARAMETRI DEI TIPS DCA — SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma TIPS si applicano le seguenti regole:

- 1. *Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati***
- 1) Un titolare di conto TIPS DCA utilizza per lo scambio dei messaggi i servizi di almeno uno dei fornitori dei servizi di rete TIPS.
- 2) Un titolare di conto TIPS DCA specifica un TIPS DN per ricevere i messaggi pertinenti al titolare di conto TIPS DCA, come ad esempio quelli relativi ai report e alle notifiche concernenti i limiti superiori e inferiori. Questo può differire dal TIPS DN utilizzato per lo scambio di ordini di pagamento istantaneo.
- 3) Ciascun titolare di conto TIPS DCA, prima di poter partecipare a TARGET2-Banca d'Italia, deve superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.
- 4) Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM è necessario utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete TIPS o l'ICM. Gli ordini di trasferimento di liquidità comprendono, tra l'altro, il numero unico di conto composto al massimo da 34 caratteri del titolare di conto TIPS DCA che procede all'invio e il BIC del titolare del conto PM che ne è il destinatario.
- 5) Per lo scambio di informazioni con la piattaforma TIPS possono essere utilizzate le modalità A2A o U2A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra il conto TIPS DCA e la piattaforma TIPS si basa sul servizio dell'infrastruttura a chiavi pubbliche (Public Key Infrastructure, PKI) offerto dal fornitore dei servizi di rete TIPS utilizzato. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete TIPS.
- 6) Per lo scambio di informazioni con il componente Common Reference Data Management si utilizza la componente U2A. Il componente Common Reference Data Management consente agli utenti di configurare, creare e aggiornare i dati di riferimento necessari per il servizio TIPS.
- 7) I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. La struttura di messaggio e le specifiche di campo sono descritte nel capitolo 3.3.2 delle UDFS di TIPS.

- 8) Il contenuto dei campi è convalidato a livello di piattaforma TIPS in conformità ai requisiti delle UDFS di TIPS.

2. Tipo di messaggio

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio	Nome del messaggio
Pacs.002.	FIToFIPayment Status Report
Pacs.004.	PaymentReturn
Pacs.008.	FIToFICustomerCreditTransfer
Pacs.028.	FIToFIPaymentStatusRequest
camt.003.	GetAccount
camt.004.	ReturnAccount
camt.011.	ModifyLimit
camt.019.	ReturnBusinessDayInformation
camt.025.	Receipt
camt.029.	ResolutionOfInvestigation
camt.050.	LiquidityCreditTransfer
camt.052.	BankToCustomerAccountReport
camt.053.	BankToCustomerStatement
camt.054.	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056.	FIToFIPaymentCancellationRequest
acmt.010.	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011.	AccountRequestRejection
acmt.015.	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
reda.016.	PartyStatusAdviceV01.
reda.022.	PartyModificationRequestV01.

3. Verifica di doppia immissione

Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui scopo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi più di una volta.

4. Codici di errore

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al richiamo è rigettato, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento [pacs.002], come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rifiuto [camt.025], come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.

5. Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati. I differenti stati degli ordini di trasferimento sono descritti al capitolo 1.4.2 delle UDFS di TIPS.

6. Uso della modalità U2A e A2A

1) Le modalità U2A e A2A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire la liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete TIPS costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti TIPS DCA:

a) Modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2A)

Nella A2A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma TIPS e l'applicazione interna del titolare di conto TIPS DCA. Il titolare di conto TIPS DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b) modalità utente-applicazione (User-to-application, U2A)

La modalità U2A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto TIPS DCA e la TIPS GUI. Le informazioni sono visualizzate in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso in modalità U2A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookie e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per l'utente TIPS (TIPS User Handbook).

2) La firma «non disconoscibilità dell'origine» (Non Repudiation of Origin, NRO) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

3) Qualora un titolare di conto TIPS DCA incontri dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a

conto PM, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto TIPS DCA.

7. *Documentazione pertinente*

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nel manuale per l'utente e nelle UDFS concernenti TIPS, come di volta in volta modificati e pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Appendice II

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale ai sensi della normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in relazione alla partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA] (di seguito «titolare di conto TIPS DCA») in [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto TIPS DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la propria sede centrale ovvero mediante una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata di [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto TIPS DCA, come in vigore alla presente data;

- 2) [se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) [in quanto applicabile] copia della licenza o di altro documento comprovante l'autorizzazione del titolare di conto TIPS DCA alla prestazione di servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o di altri servizi finanziari in [giurisdizione];
- 4) [se applicabile] una copia di una decisione adottata in data [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo di amministrazione del titolare di conto TIPS DCA, comprovante la volontà del titolare di conto DCA di accettare la documentazione di sistema, come di seguito definita; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto TIPS DCA i relativi documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto TIPS DCA necessari o utili per la formulazione dell presente parere (di seguito «documenti del titolare di conto TIPS DCA»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

- 1) le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito le «norme»); e
- 2) [...].

Le norme e il [...] saranno di seguito denominati «documentazione di sistema» (e, nel loro insieme, unitamente ai documenti del titolare di conto TIPS DCA, «documentazione»).

II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema che ci è stata fornita sia costituita da originali o copie conformi all'originale;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire riferimento allo

Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

- 3) la documentazione del titolare di conto TIPS DCA rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 4) la documentazione del titolare di conto TIPS DCA sia vincolante per le parti alle quali è destinata e non vi sia stata alcuna violazione delle previsioni in essa contenute.

III. PARERI RELATIVI AL TITOLARE DI CONTO TIPS DCA

- A. Il titolare di conto TIPS DCA è una società regolarmente costituita e registrata o, in alternativa, regolarmente costituita o organizzata ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione].
- B. Il titolare di conto TIPS DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla documentazione del sistema a cui partecipa.
- C. L'assunzione o l'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto TIPS DCA dei diritti e degli obblighi previsti dalla documentazione di sistema al quale il titolare di conto TIPS DCA partecipa non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento in vigore in [giurisdizione] applicabile al titolare di conto TIPS DCA o alla documentazione del titolare di conto TIPS DCA.
- D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto TIPS DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia della documentazione di sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e degli obblighi ivi stabiliti.
- E. Il titolare di conto TIPS DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto vigente in [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi dalla documentazione di sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente alla Banca d'Italia e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone

diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTO TIPS DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare del conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA] (il «titolare di conto TIPS DCA»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale derivanti dalla normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in base alla normativa vigente in [giurisdizione], in relazione alla partecipazione del titolare di conto TIPS DCA in un sistema componente di TARGET2 (di seguito il «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione]. Si formula il presente parere ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto TIPS DCA insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nella documentazione di sistema, definiti di seguito.

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si

formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di giurisdizioni terze influiscano sul presente parere.

1. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

- 1) le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto TIPS DCA in TARGET2] per il sistema, datate [inserire la data] (di seguito le «norme»); e
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto TIPS DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i [...] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

2. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) la documentazione a noi fornita in copia o come fac-simile sia conforme all'originale.

3. PARERE

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1 Specificità giuridiche del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della normativa vigente in [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso li annullano: [elenco delle specificità giuridiche del paese].

3.2. *Problematiche generali in materia di insolvenza e gestione delle crisi*

3.2.a. *Tipi di procedure di insolvenza e di gestione delle crisi*

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b. *Accordi in tema d'insolvenza*

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

3.3. *Efficacia dei documenti del sistema*

Salvo quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni di cui alla documentazione di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo la normativa in vigore in [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a. *Elaborazione degli ordini di pagamento*

Le disposizioni delle norme relative all'elaborazione degli ordini di pagamento di cui alle [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento elaborati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e azionabili secondo la normativa in vigore in [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano azionabili e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.3.b. *Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni*

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dalla documentazione di sistema. [Specificare [in quanto applicabile] che: lo stesso parere vale per ogni altro soggetto che fornisca ai titolari di conti TIPS DCA i servizi immediatamente e necessariamente richiesti per la partecipazione al sistema, ad es. i fornitori dei servizi di rete TIPS].

3.3.c. *Rimedi in caso di default*

[Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni non ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto TIPS DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la cessazione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e operazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o della documentazione di sistema]) sono valide e azionabili secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d. *Sospensione e cessazione*

Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e alla cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA all'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nella documentazione di sistema, o qualora il titolare di conto TIPS DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.3.e. Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto TIPS DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f. Scelta della normativa applicabile e giurisdizione

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.4. Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dalla documentazione di sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA possa essere revocato, nell'ambito di tali procedure, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti, secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5. Sequestro

Qualora un creditore del titolare di conto TIPS DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o privato a tutela dell'interesse pubblico o dei diritti dei creditori del titolare di conto TIPS DCA) — di seguito denominato «sequestro» — secondo la normativa in vigore in [giurisdizione] da parte di un organo giurisdizionale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6. *3.6. Garanzie [ove applicabile]*

3.6.a. *Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine*

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un'operazione pronti contro termine ai sensi del [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b. *Prevalenza del diritto di cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto*

In caso di avvio di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, i diritti o le attività cedute a scopo di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto TIPS DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, saranno soddisfatti in via preferenziale rispetto ai crediti vantati da tutti gli altri creditori del titolare di conto TIPS DCA e non saranno subordinati a crediti privilegiati a o comunque antergati.

3.6.c. *Titolo per l'escussione della garanzia*

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, gli altri partecipanti al sistema e la Banca d'Italia in quanto [cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] godranno ancora della facoltà di azionare ed escutere i diritti o le attività del titolare di conto TIPS DCA tramite la Banca d'Italia ai sensi delle norme.

3.6.d. *Requisiti di forma e registrazione*

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'escussione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto TIPS DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tale [cessione, pegno o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o depositato presso un organo giurisdizionale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione].

3.7. *Succursali [in quanto applicabile]*

3.7.a. *Il parere si applica all'attività mediante succursali*

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto TIPS DCA si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], ove il titolare di conto TIPS DCA agisca attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b. *Conformità alla normativa*

Né l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui alla documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA costituiranno in alcun modo violazione della normativa in vigore in [giurisdizione].

3.7.c. *Autorizzazioni necessarie*

Né l'esercizio dei diritti e adempimento degli obblighi ai sensi della documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente alla Banca d'Italia e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Appendice III

GIORNATA OPERATIVA

1. La piattaforma TIPS è operativa e disponibile in modalità U2A e A2A, 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno.
2. Dopo il completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2, è inviato un messaggio alla piattaforma TIPS dopo il quale ha inizio il cambio di giornata lavorativa. Dopo che la nuova giornata lavorativa è iniziata, la piattaforma TIPS invia alla SSP un record dei saldi dei conti TIPS DCA al momento del cambio di giornata lavorativa.
3. La SSP è operativa tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e del giorno di Capodanno, del venerdì santo e del lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), del 1° maggio, del 25 dicembre e del 26 dicembre.
4. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET¹.
5. Gli orari operativi sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure per la continuità operativa.
6. La tabella seguente mostra gli orari operativi e gli eventi significativi nel corso della giornata. Il regolamento degli ordini di pagamento istantanei continua ininterrottamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, ogni giorno dell'anno. Trasferimenti di liquidità sono possibili in ogni momento salvo in quelli indicati nella tabella.

Giornata operativa SSP		Giornata operativa TIPS (applicabile ai conti TIPS DCA)	
Ora	Descrizione	Ora	Descrizione
6:45-7:00	Attività propedeutiche all'operatività diurna ¹		
7.00-18.00	Elaborazione diurna		
17.00	Cut-off time per i pagamenti dei clienti		

¹ L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

18.00	Cut-off time per i pagamenti interbancari Cut-off time per i trasferimenti di liquidità ²	18.00	Cut-off per i trasferimenti di liquidità ²
Subito dopo le 18.00	Completamento degli ultimi algoritmi		
Al completamento degli ultimi algoritmi	Invio a TIPS del messaggio che comunica la possibilità di procedere al cambio di giornata lavorativa	Alla ricezione del messaggio dall'SSP	Cambio di giornata lavorativa in TIPS - Istantanea dei saldi dei conti TIPS DCA e generazione dei file di fine di giornata (Libro mastro, General Ledger)
18.00-18.45 ³	Elaborazione di fine giornata		
18.15 ³	Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti		
(subito dopo) 18.30 ⁴	I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono messi a disposizione delle BC		
18.45-19.30 ⁴	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)		
19.00 ⁵ -19.30 ³	Fornitura di liquidità sui conti PM		
19.30 ³	Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari) & Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS.	19:30	Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
19.30 ⁴ -22.00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso		

	l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)		
22.00-1.00	Finestra di manutenzione tecnica ⁶	22:00 - 01:00	Impossibilità di procedere a trasferimenti di liquidità per chiusura della SSP
1.00-7.00	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata) Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS		

1 Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

2 I trasferimenti di liquidità immessi nel sistema prima del cut-off time saranno elaborati.

3 Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

4 inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

5 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

6 Nel fine settimana o nei giorni festivi, la finestra di manutenzione tecnica continua per tutto il fine settimana o i giorni festivi, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi di giorni festivi, dalle 22:00 dell'ultima giornata lavorativa fino alle 1:00 della successiva giornata lavorativa.

7. Informazioni aggiornate sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) alle pagine web ad essi dedicate sul sito internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sul T2IS e sul sito internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante i normali orari d'ufficio.

Appendice IV

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per il servizio TIPS

1. Per il servizio TIPS collegato ai conti TIPS DCA sono applicate ai titolari di conti PM collegati le seguenti tariffe:

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
<i>Servizi di regolamento</i>		
Ordine di pagamento istantaneo	0,20 euro cent	Da applicare anche per operazioni non regolate
Richiesta di richiamo	0,00	
Risposta negativa al richiamo	0,00	
Risposta positiva al richiamo	0,20 euro cent	Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate)

2. I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e le risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La Banca d'Italia addebita ai titolari di conti PM collegati ogni ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.

3. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM sono addebitati al titolare del conto PM collegato in conformità all'appendice IV dell'allegato II all'indirizzo ECB/2012/27.

Appendice V

REQUISITI TECNICI DI CONNETTIVITÀ

Servizi del fornitore dei servizi di rete TIPS

Descrizione generale del servizio

1. Il fornitore dei servizi di rete TIPS connette il titolare di conto TIPS DCA e/o la sua reachable party alla piattaforma TIPS e fornisce un servizio di messaggistica sicuro basato su un gruppo chiuso di utenti (Closed Group of Users, CGU) e PKI nonché servizi di supporto e di gestione degli incidenti.
2. Tutti i servizi prestati dal fornitore dei servizi di rete TIPS ai titolari di conto TIPS DCA sono offerti in forza di un separato accordo stipulato tra loro e in conformità ai requisiti di dettaglio per i fornitori di servizi di rete di cui alla documentazione relativa alla connettività di volta in volta in vigore (di seguito, la «documentazione relativa alla connettività»). La documentazione relativa alla connettività è disponibile sul sito internet della BCE e consiste dei seguenti documenti: (a) il documento intitolato «Connectivity – technical requirements» e i relativi allegati di seguito indicati: «MEPT – Message Exchange Processing for TIPS» e «NSP Compliance Check Procedure»; e (b) i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS. I titolari di conto TIPS DCA sono invitati a includere la documentazione relativa alla connettività nel loro accordo con il fornitore dei servizi di rete TIPS.
3. Affinché un fornitore di servizi di rete possa stipulare un accordo con un titolare di conto TIPS DCA in veste di fornitore di servizi di rete TIPS, il fornitore di servizi di rete è sottoposto a una verifica di conformità per assicurare la conformità tecnica del fornitore ai requisiti di cui al documento «Connectivity – technical requirements». Tale verifica include, in primo luogo, una valutazione dell'offerta tecnica del fornitore di servizi di rete. Se tale valutazione è positiva, si dà corso a una seconda fase della verifica di conformità che include una serie di test effettuati sulla soluzione tecnica del fornitore di servizi di rete. La verifica di conformità è descritta più dettagliatamente nella «NSP Compliance Check Procedure» di cui al paragrafo 2.

4. Se il fornitore di servizi di rete supera la verifica di conformità, esso sottoscrive con la Banca d'Italia i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS (TIPS connectivity hosting terms and conditions). Qualunque titolare di conto TIPS DCA può avvalersi del fornitore di servizi di rete TIPS, in forza di un separato accordo stipulato tra titolare e fornitore, e i loro nominativi saranno pubblicati, a scopi meramente informativi, sul sito internet della BCE. La verifica di conformità di cui al paragrafo 3 è effettuata entro 120 giorni di calendario dalla data della notifica ufficiale dell'inizio della procedura al titolare di conto TIPS DCA.
5. Ove il fornitore di servizi di rete non superi una qualunque fase della verifica di conformità di cui al paragrafo 3, la Banca d'Italia informa il titolare di conto TIPS DCA, la cui richiesta ha dato avvio alla valutazione di cui al paragrafo 3, del rigetto e delle sue motivazioni.
6. Compete ai titolari di conto TIPS DCA, nel loro interesse e in conformità al separato accordo stipulato con il rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS, verificare se i servizi di connettività forniti dal fornitore di servizi di rete TIPS soddisfano tutti i requisiti tecnici e operativi di cui al paragrafo 2 al momento della procedura di verifica di conformità, e per l'intero periodo di tempo in cui i titolari di conto TIPS DCA sono connessi alla piattaforma TIPS.
7. Il monitoraggio da parte della BCN fornitrice della piattaforma TIPS della conformità del fornitore di servizi di rete TIPS ai requisiti tecnici e operativi è effettuato al sol fine di tutelare l'integrità della piattaforma TIPS e, pertanto, senza pregiudizio del monitoraggio effettuato dal titolare di conto TIPS DCA in conformità al paragrafo 6.
8. Un fornitore di servizi di rete TIPS può essere disconnesso dalla piattaforma TIPS ove cessa di soddisfare le condizioni imposte dalla documentazione relativa alla connettività di cui al paragrafo 2 o si pervenga per altre ragioni alla risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connettività TIPS, ai sensi dei predetti termini e condizioni. Se la connessione di un fornitore di servizi di rete TIPS alla piattaforma TIPS è terminata, esso sarà rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS.

In fede.

.....

.....

(firma del legale rappresentante)